

Premesso che il Responsabile dell'impianto Radiologico è sempre il titolare dello studio, uno degli obblighi è la valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti che ha due finalità : la tutela dei lavoratori come richiesto dal D.Lgs 81/08 e la sicurezza dei pazienti ai quali vengono somministrate radiazioni ionizzanti.

Per tale fine egli DEVE avvalersi di un Esperto qualificato che periodicamente verifica le buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e di efficacia dei dispositivi di radioprotezione (= RADIOPROTEZIONE). Questo controllo secondo le leggi vigenti ha una cadenza biennale per i radiografi endorali e annuale per gli ortopantomografi.

E' necessario poi eseguire una verifica della QUALITA' del servizio radiologico, in materia di protezione sanitaria delle persone, contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, nel senso che bisogna mantenere le esposizioni al livello più basso possibile compatibilmente con l'ottenimento dell'informazione diagnostica richiesta, ex principi di ottimizzazione e di giustificazione.

La periodicità di questo controllo è determinata sulla base del documento tecnico di riferimento seguito e sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nella scheda tecnica relativa ad ogni apparecchiatura. La periodicità del controllo di qualità deve poi essere congrua al carico di lavoro e alla complessità delle apparecchiature radiologiche, sempre in base ad una valutazione o giudizio di idoneità che esegue il Responsabile dell'impianto Radiologico, avvalendosi del parere dell'Esperto qualificato. La periodicità è indicata dal protocollo per i singoli parametri e deve essere al massimo annuale.

Gli esiti delle verifiche vanno tenuti rispettivamente in un registro della Radioprotezione e in quello della Qualità e conservati per almeno 5 anni.

Ricordiamo altresì che dal momento che l'attività radiodiagnostica propria dell'odontoiatra consente di classificare i dipendenti come lavoratori non esposti a ricevere radiazioni in quantità superiore al resto della popolazione, in quanto personale non idoneo ad eseguire radiografie, l'odontoiatra è dispensato dalla sorveglianza medica e dosimetrica sui dipendenti, la cui dose ricevuta può essere valutata sulla scorta dei risultati della sorveglianza ambientale.